



DECRETO

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART 21 QUINQUES LEGGE 241/90 DEL CAPO 10 DEL DECRETO NR. 405 DEL 10.12.2025, DELLA DETERMINA nr. 2 del 19/02/2026 e DETERMINA 201 del 18/12/2025 TUTTI AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI;
- CUP F64H25000670005.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato

- il decreto nr. 405 del 10.12.2025 con il quale era approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico privato, in project financing, presentata da ENEL SOLE SRL (Partita IVA: 05999811002 - Codice Fiscale: 023226005411) ai sensi dell'art. 193 comma del d.lgs. 36/2023 e smi, volta alla realizzazione di impianti di illuminazione notturna del parco con contestuale nomina del promotore;

Premesso che

- con Determina nr. 2 del 19/02/2026 e Determina 201 del 18/12/2025 il Parco aveva dato avvio, in esecuzione del decreto nr. 405 del 10.12.25, a un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione, mediante *project financing*, della progettazione, costruzione e gestione dell'opera d'impianti d'illuminazione notturna del parco archeologico di Pompei;
- Nel medesimo Decreto, al capo 10 si dava inoltre atto che "la scelta del contraente avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità presentato dalla società ENEL SOLE S.r.l., la quale, in qualità di soggetto promotore, potrà esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 193, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023

Rilevato che

- nelle more del perfezionamento della procedura amministrativa volta alla pubblicazione della gara per la scelta dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'opera, in regime

di concessione, è intervenuta, in data 5 febbraio 2026, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-810/24) la quale ha stabilito che il diritto di prelazione a favore del promotore nel project financing, disciplinato dall'art. 193 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, è incompatibile con i principi di libera circolazione (art. 49 TFUE) e di parità di trattamento (Direttiva 2014/23/UE) del diritto europeo.

- a seguito della predetta pronuncia è poi intervenuta la Corte dei Conti - sezione Emilia Romagna - con le deliberazioni n. 14 e n. 15, la quale ha affermato che, a seguito della incompatibilità con il diritto europeo, dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 5 febbraio 2026, del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto, l'ente concedente non può più riconoscere tale diritto, neppure nei procedimenti già avviati, dovendo trovare immediata applicazione il principio della prevalenza del diritto dell'Unione su quello dello Stato membro e l'obbligo di disapplicazione della norma interna contrastante.
- Con relazione prot. 767 del 22/01/2026, l'Ing. Vincenzo Calvenese nella q.tà di RDP ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, richiedeva altresì autorizzazione all'indizione di una procedura aperta, in sostituzione della procedura negoziata, a causa dell'esiguo numero di candidature pervenute che non permetteva l'individuazione del numero sufficiente di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;

Preso atto che

- nell'ottica di principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché dei principi di cui agli artt. 1,2,3 del d.lgs. 36/2023, e delle deliberazioni di cui alle richiamate pronunce giurisprudenziali occorre procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies comma 1, alla revoca delle due determinazioni prima assunte, e della decisione assunta al capo 10 del decreto nr. 405 del 10.12.2025, prevedendo solo che al promotore, in caso di mancata aggiudicazione, sarà garantito, a carico dell'aggiudicatario, il rimborso dei costi sostenuti nel limite del 2,5% del valore dell'investimento come previsto dall'art. 193 del Dlgs (applicabile ratione temporis) secondo la soluzione prospettata dall'Anci che questa amministrazione ritiene di condividere;

Ritenuto dunque che

- dall'assunzione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Amministrazione poiché, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, l'aspettativa del promotore di mantenere il diritto di prelazione, pur essendo degna di attenzione, non costituisce un diritto assoluto e deve sempre cedere il passo alla necessità di rispettare la normativa europea sovraordinata, e che comunque la posizione del promotore resta garantita dal riconoscimento a carico dell'aggiudicatario, per il caso di mancata aggiudicazione, del diritto al rimborso dei costi sostenuti nel limite del 2,5% del valore dell'investimento.

Ritenuto,

- pertanto, di dover revocare la Determina nr. 2 del 19/02/2026 e la Determina 201 del 18/12/2025 ed il capo 10 del decreto nr. 405 del 10.12.2025 prevendo solo che al promotore, in caso di mancata aggiudicazione, sarà garantito, a carico dell'aggiudicatario, il rimborso dei costi sostenuti nel limite del 2,5% del valore dell'investimento, dando atto che rimane invariato quanto non revocato con il presente provvedimento e della regolarità del procedimento amministrativo.

DECRETA

1. quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm;
2. di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies legge 241/90, alla revoca della Determina nr. 2 del 19/02/2026 e la Determina 201 del 18/12/2025 ed il capo 10 del decreto nr. 405 del 10.12.2025 prevendo solo che al promotore, in caso di mancata aggiudicazione, sarà garantito, a carico dell'aggiudicatario, il rimborso dei costi sostenuti nel limite del 2,5% del valore dell'investimento, dando atto che rimane invariato quanto non revocato con il presente provvedimento e della regolarità del procedimento amministrativo;
3. di dare atto che si procederà, con separata decisione a contrarre, all'indizione di una nuova gara aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico a cui

affidare in concessione, mediante *project financing*, la progettazione, costruzione e gestione dell'opera di impianti di illuminazione notturna del parco archeologico di Pompeii;

4. di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri di spesa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Parco nella sezione amministrazione trasparente;

Il RDP

Ing. Vincenzo Calvanese

Il RUP di Fase

F.a. avv. Marco Rovito

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Zuchtriegel

Visto di regolarità contabile

f.a. Olga Nastri